

N. 3

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla GU. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art.13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150. anche un responsabile della prevenzione della Corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 che testualmente dispongono:
"7. al tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione. curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile entro lo stesso termine definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte ove possibile dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Visto le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.A.C.) con Delibera 72/2013.

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;


Inteso procedere in merito, ai fini di adempiere alle disposizioni sopra richiamate

Preso atto delle deliberazioni della CIVIT n. 15/2013 e 72/2013

DECRETA

1. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il segretario generale dott. Giovanni Amodio.
2. Di incaricare il suddetto dirigente a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line sul sito istituzionale internet dell'ente e nella sezione Trasparenza.
4. Di trasmettere copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla A.N.A.C..

Ischia 22 GEN. 2014



Il Sindaco
ing. Giuseppe Ferrandino